

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 32-7187

**Approvazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, dello schema di convenzione per l'impiego di un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile, prevede all'art. 11, comma 1 lettera m) che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare: (...) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177"; la legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Richiamato il D.M. 20 dicembre 2001 concernente l'emanazione delle linee guida per l'approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, laddove si fa riferimento specifico alle azioni di coordinamento tra le varie realtà interessate, tra cui le amministrazioni regionali.

Preso atto che il Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha - in più sedi ed occasioni - sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, invitando le Regioni a stipulare specifici accordi, volti ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e/o mezzi, da destinare alle attività di vigilanza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi, sia in caso di eventi particolarmente intensi sia durante i periodi ritenuti a maggiore rischio.

Visti:

la L.r. 7/2003 "Disposizioni in materia di protezione civile";

la L.r. 19 novembre 2013 n. 21, "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).", ed in particolare gli artt 1 e 4 , laddove si fa riferimento al fatto che la Giunta regionale convenziona, per attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, l'associazione regionale Corpo volontari AIB Piemonte(...)" e che tale associazione concorre, a seguito di convenzione con la Regione, nell'opera di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, mediante l'impiego dei propri associati e dei mezzi disponibili;

il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 32 -1748 del 13.07.2015 il quale, tra l'altro, prevede forme di cooperazione interregionale per potenziare il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

la Convenzione Rep. 15 del 11.01.2017 tra la Regione Piemonte ed il Corpo Volontari Antincendi boschivi del Piemonte, per l'impiego di personale aderente allo stesso in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e di protezione civile.

Preso atto, altresì, che la Regione autonoma della Sardegna, nelle more della conclusione delle proprie procedure per il potenziamento dei mezzi antincendi boschivi, e visto l'approssimarsi della campagna antincendi boschivi estiva, ha richiesto con nota prot. 2632/GAB del 01.06.2018 (agli atti del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi boschivi), alla Regione Piemonte una collaborazione operativa attraverso la concessione della disponibilità di alcuni mezzi antincendi boschivi.

Dato atto che:

la Regione Piemonte, con nota prot. 576/AMB del 06.06.2018 ha confermato la propria disponibilità a garantire alla Regione Sardegna il supporto operativo richiesto, demandando al Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi la predisposizione di una bozza di Convenzione per l'impiego di un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna;

a seguito di contatti intercorsi tra le strutture tecniche del Settore Protezione civile e Sistema antincendi Boschivi della Regione Piemonte, del Servizio Pianificazione e gestione delle emergenze della Regione Sardegna e dell'Agenzia Forestas della Regione Sardegna, è stato concordato il testo dello schema di Convenzione, in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale la Regione Piemonte si impegna a fornire un ausilio operativo attraverso l'invio alla Regione Sardegna, di n. 3 (tre) automezzi operativi tipo Land Rover 110 CC, allestiti con modulo antincendi boschivi da 420 litri;

detti mezzi, di proprietà della Regione Piemonte (colonna mobile regionale), fanno parte del parco automezzi operativi in forza al Corpo Volontari AIB Piemonte (costituito da beni sia di proprietà regionale che di proprietà del Corpo stesso) e la loro entità è tale che l'invio dei suddetti tre automezzi operativi non comporterebbe alcuna problematica, per la Regione Piemonte, nell'affrontare eventuali emergenze incendi boschivi, nel periodo sopra indicato.

Considerato che la cooperazione interregionale per potenziare il sistema regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, possa trovare ulteriore sviluppo, anche attraverso il reciproco supporto tra Regioni, in quelle emergenze, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano, o potrebbero risultare, insufficienti, per ragioni varie, a fronteggiare eventi complessi concomitanti.

Ritenuto pertanto necessario:

istituire un rapporto di collaborazione interregionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, con la Regione Sardegna, per l'impiego di un contingente di tre automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna;

formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

demandare al Direttore della direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della stessa, autorizzandolo ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;

demandare al Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, nonché per la gestione di quanto concerne gli aspetti operativi, procedurali, ed applicativi della suddetta Convenzione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le spese, come definite nella suddetta Convenzione sono interamente a carico della Regione Sardegna.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta regionale unanime

*delibera*

-di approvare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Sardegna, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'impiego di un contingente di tre automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna;

-di demandare al Direttore della direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica la sottoscrizione della stessa, autorizzandolo ad apportare le modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;

-di demandare al Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, nonché per la gestione di quanto concerne gli aspetti operativi, procedurali, ed applicativi della suddetta Convenzione;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale, in quanto le spese, come definite nello schema di Convenzione in allegato sono interamente a carico della Regione Sardegna.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'articolo 23, lettera d) del d.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

## **CONVENZIONE**

**per l'impiego di un contingente di automezzi antincendi boschivi della colonna mobile della Regione Piemonte a favore della campagna antincendi boschivi estiva della Regione Sardegna**

TRA

La REGIONE PIEMONTE (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Luigi Robino, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Piazza Castello 165 Torino, che agisce per conto ed in nome della Regione Piemonte in forza della Deliberazione della Giunta regionale n. ....in data....

E

La REGIONE SARDEGNA (C.F. 80002870923) rappresentata dal Direttore generale della protezione civile, Mario Graziano Nudda, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in via Vittorio Veneto n. 28 Cagliari, che agisce per conto ed in nome della Regione Sardegna in forza Deliberazione della Giunta regionale n. ....in data....

PREMESSO CHE

La legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni compiti di programmazione per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; tra le attività previste dalla citata legge n. 353/2000, quelle legate alla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi rivestono fondamentale importanza per la conservazione del patrimonio boschivo;

tali attività possono trovare ulteriore sviluppo, anche attraverso il reciproco supporto tra Regioni, in quelle di emergenza, durante le quali le normali strutture antincendio delle singole Regioni risultano, o potrebbero risultare, insufficienti, per ragioni varie, a fronteggiare eventi complessi concomitanti;

lo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione civile ha - in più sedi ed occasioni - sollecitato le Regioni a promuovere iniziative di collaborazione nell'ambito della prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, invitando le Regioni a stipulare specifici accordi, volti ad assicurare una pronta ed efficace cooperazione e condivisione di uomini e/o mezzi, da destinare alle attività di vigilanza e di lotta attiva contro gli incendi boschivi;

la Regione autonoma della Sardegna, nelle more della conclusione delle proprie procedure per il potenziamento dei mezzi antincendi boschivi, e visto l'approssimarsi della campagna antincendi boschivi estiva, ha richiesto con nota prot. 2632/GAB del 1.06.2018, alla Regione Piemonte una collaborazione operativa attraverso la concessione della disponibilità di alcuni mezzi antincendi boschivi;

la Regione Piemonte, con nota prot. 576/AMB del 06.06.2018 ha confermato la propria disponibilità a garantire alla Regione Sardegna il supporto operativo richiesto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Finalità)

1. La collaborazione fra Regioni si configura – nell’ambito dello scenario nazionale definito dalla Legge 353/2000 – come una premessa indispensabile per un’efficace azione preventiva e di lotta attiva agli incendi boschivi, sia attraverso azioni programmate da attuarsi in periodo ad elevato rischio, sia in situazioni di emergenza, durante le quali, per ragioni varie, le consuete strutture/dotazioni antincendi boschivi delle regioni contraenti, risultano, o potrebbero risultare, insufficienti a fronteggiare eventi complessi.

Articolo 2 (Ambiti di intervento)

1. La Regione Piemonte fornirà alla Regione Sardegna un ausilio operativo attraverso l’invio di n. 3 (tre) automezzi operativi antincendi boschivi della colonna mobile regionale, finalizzati a supportare la campagna estiva antincendi boschivi:

- Land Rover Defender 110 CC, allestiti con modulo antincendio ARISFIRE da 420 litri ZA266TZ
- Land Rover Defender 110 CC, allestiti con modulo antincendio ARISFIRE da 420 litri ZA270TZ
- Land Rover Defender 110 CC, allestiti con modulo antincendio ARISFIRE da 420 litri ZA271TZ

Articolo 3 (Modalità operative e durata dell’intervento)

1. Gli automezzi di cui all’art. 2, appartenenti alla colonna mobile regionale, ed assegnati in comodato d’uso gratuito al Corpo Volontari AIB Piemonte, verranno ritirati da personale della Regione Sardegna o da essa incaricato, presso la sede che verrà successivamente comunicata e con le medesime modalità verranno riconsegnati alla Regione Piemonte.
2. La Regione Sardegna, tramite il personale da essa incaricato, verificherà la funzionalità e lo stato d’uso dei mezzi, prima del loro ritiro, congiuntamente con la Regione Piemonte, con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna. Analogo verbale dovrà essere sottoscritto alla riconsegna dei mezzi.
3. Il periodo di durata della concessione degli automezzi è di n. 3 mesi (a partire dalla data di consegna).

Articolo 4 (Oneri)

1. Gli oneri, a carico della Regione Sardegna saranno i seguenti:
  - a. pedaggi autostradali da e per il porto di imbarco degli automezzi operativi previsti nel numero di tre;
  - b. carburante per tutti i trasferimenti previsti e per tutti gli automezzi indicati nell’art. 2;
  - c. costo del traghetto andata e ritorno per il personale incaricato dalla Regione Sardegna e per gli automezzi;
  - d. spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria derivanti dall’uso, a intervento terminato;
  - e. eventuali coperture assicurative, oltre quelle previste dalla legge, a copertura di danni derivanti dall’uso e non imputabili a terzi;
  - f. copertura degli eventuali danni economici che dovessero accidentalmente verificarsi (incidenti, contravvenzioni, altro).

2. La Regione Piemonte si impegna a consegnare gli automezzi, oggetto della presente Convenzione, tagliandati, revisionati e dotati di copertura assicurativa secondo normative e procedure vigenti.
3. Sarà cura della Regione Piemonte provvedere agli spostamenti del personale della Regione Sardegna o di personale da essa incaricato per le verifiche o il ritiro dei mezzi all'interno dei confini regionali.

#### Articolo 5 (Norma di rinvio)

1. Tutto quanto concerne gli aspetti operativi, procedurali ed applicativi della presente Convenzione viene rimandato agli Uffici regionali competenti in conformità alla rispettiva normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE PIEMONTE  
Il Direttore  
Luigi Robino  
(firmato digitalmente)

REGIONE SARDEGNA  
Il Direttore  
Mario Graziano Nudda  
(firmato digitalmente)